



Titolo

Tribunale federale nazionale – Tribunale federale territoriale – appartenenti all'AIA – competenza – è competente il Tribunale federale nazionale

Descrizione

Il criterio risolutore della antinomia determinatasi tra l'art.62 del nuovo regolamento AIA e gli artt. 84 e 92 C.G.S. va individuato non nella relazione gerarchica tra le due fonti, ma in quello della successione temporale delle disposizioni. Difatti, argomentando solo in termini di relazione gerarchica tra le fonti, si perviene al sostanziale svuotamento della portata precettiva dell'art.62 del nuovo regolamento AIA, laddove devono essere apprezzati e focalizzati, anche alla luce delle premesse e della finalità sottese alla riforma in parola, sia il dato temporale della sopravvenienza del nuovo precetto sia la sua generale portata applicativa, quale essa emerge dalla formulazione letterale della disposizione, che oblitera del tutto il riferimento alla rilevanza territoriale della condotta della quale sia ravvisato un profilo disciplinare e, conseguentemente, sul piano processuale sportivo, il radicamento della competenza del giudice sportivo in ambito territoriale. Inoltre, anche applicando in maniera puntuale il criterio di gerarchia delle fonti, gli esiti ermeneutici non cambierebbero. Per individuare la gerarchia delle fonti nell'ordinamento sportivo federale occorrerebbe fare riferimento all'art. 2 dello Statuto F.I.G.C., rubricato «Principi fondamentali», il quale, al comma 6, prevede che *«Le fonti dell'ordinamento federale sono nell'ordine: 1) lo Statuto federale; 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di giustizia sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio federale; 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell'AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile»* (Corte sportiva d'appello nazionale, SS.UU., n. 90/2017/2018), là dove la disposizione statutaria evidenzia – con una scelta forse opinabile ma chiara – la equiordinazione tra Codice di giustizia sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio federale. Orbene, il comunicato ufficiale del Consiglio federale n. 74/A, nelle premesse, dispone: *“ravvisata l'esigenza di prevedere che gli associati dell'AIA siano assoggettati esclusivamente alla potestà disciplinare degli Organi della FIGC con attribuzione delle funzioni disciplinari rispettivamente alla Procura federale FIGC e agli Organi Giudicanti della FIGC di livello nazionale di primo e secondo grado* Appare evidente la scelta inequivoca del Legislatore federale, nell'assegnare *“all'AIA il termine del 15 dicembre 2022, per adeguare il proprio Regolamento ai “Principi informativi dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri”, di attribuire la competenza, in primo grado a “livello nazionale” e, quindi, al Tribunale federale nazionale. La recentissima riforma della tematica disciplinare nell'ambito dell'AIA, adottata in seguito a vicende deprecabili, che si erano imposte all'attenzione dell'opinione pubblica, è solo all'apparenza espressione di pura autonomia associativa, rispetto alla quale il ruolo degli organi federali si sia limitato a una funzione di controllo e approvazione. Come appare dal comunicato ufficiale n. 74/A del 15 novembre 2022, è stato invece proprio il Consiglio federale della FIGC a dare impulso al procedimento, approvando modifiche al testo dei Principi informativi dei regolamenti dell'Associazione italiana arbitri, con eliminazione della previsione della giustizia domestica dell'AIA, e assegnando all'AIA il termine del successivo 15 dicembre per adeguare il proprio regolamento ai mutati principi, con previsione di intervento sostitutivo di un commissario *ad acta* in caso di mancato rispetto del termine da parte dell'Associazione. E ciò, *“ravvisata l'esigenza di prevedere che gli associati dell'AIA siano assoggettati esclusivamente alla potestà disciplinare degli Organi della FIGC con attribuzione delle funzioni disciplinari rispettivamente alla Procura Federale FIGC e agli Organi Giudicanti della FIGC di livello nazionale di primo e secondo grado* Ne è seguita l'adozione delle modifiche al regolamento dell'AIA, approvate dal Presidente federale, previa delega del Consiglio federale, con il comunicato ufficiale n. 97/A del 23 dicembre 2022. Di conseguenza, una lettura delle disposizioni che ne privilegi l'aspetto solo formale, collocandosi al di fuori del quadro complessivo di riferimento, tradirebbe la reale intenzione del legislatore federale (di cui è necessario tener conto anche a norma dell'art. 12, primo comma, disp. prel. cod. civ.) e finirebbe per svuotare in gran parte la complessiva riforma. Se dunque è vero che un intervento di coordinamento sembra opportuno per garantire coerenza formale al sistema, sarebbe improprio far discendere da tale attuale difetto una totale elusione del fine perseguito dall'intervento normativo recente ed espressamente dichiarato in un documento federale, quale è il comunicato ufficiale n. 74/A. La cronologia dimostra che la modifica al sistema disciplinare dell'AIA è comunque riferibile alla sostanziale iniziativa del Consiglio federale e come tale va considerata anche in relazione al disposto degli artt. 2, comma 6, e 33, comma 7, dello Statuto federale, con una conseguente modifica - implicita, ma inequivoca e consapevolmente perseguita - delle relative disposizioni del Codice di giustizia sportiva.*

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 82/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Cestaro

Riferimenti normativi

art. 62 e 42 Regolamento AIA; art. 84 e 92 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0082 CFA del 05 febbraio 2024 (Procuratore federale/Sig. Tommaso Regina)